PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 05.07.2017

Circolare 12/2017
A cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti
Società di capitali

Oggetto: distribuzione dividendi - con la riduzione dell'IRES al 24% in arrivo le modifiche sulla tassazione dei dividendi.

Dal 2017 le società di capitali sconteranno una aliquota IRES del 24% anziché del 27% (così dispone la Legge n. 208 del 2015).

Questa gradita riduzione delle imposte per le società sarà però compensata da uno sgradito inasprimento della tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche, con decorrenza dal 01.01.2017. Lo stesso succederà, a partire dal 2017, per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni "qualificate" in società.

Le modifiche in arrivo sui dividendi (introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia del 26.05.2017) riguarderanno le partecipazioni "qualificate", dato che per le partecipazioni "non qualificate" resta invece fissata nella misura del 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva che le società devono applicare in caso di distribuzione.

Per quanto riguarda invece i dividendi delle partecipazioni "qualificate" la nuova aliquota per identificare la quota parte di dividendo da assoggettare a tassazione, non ancora basata su un provvedimento approvato, ma calcolata su una logica matematica in analogia con quanto accaduto nel passato in caso di modifiche di aliquote, si dovrebbe attestare al 58,14% (attualmente è al 49,72%) con un aggravio quindi della tassazione per le persone fisiche percipienti.

Per effetto di queste modifiche la tassazione dei dividendi delle "partecipazioni qualificate" perderanno l'attuale vantaggio fiscale rispetto al trattamento riservato alle "partecipazioni non qualificate" assoggettate all'imposta sostitutiva al 26%.

Si renderà quindi necessario, come già accaduto nel passato al modificarsi delle aliquote IRES, procedere nei bilanci delle società ad una divisione delle riserve differenziata secondo la loro data di formazione.

Come già precisato, la stessa modifica di percentuale di assoggettamento ad imposizione, colpirà anche le plusvalenze (cd. "capital gain") derivanti dalle cessioni delle partecipazioni "qualificate". La data di decorrenza della nuova modalità di tassazione per questi redditi non è ancora conosciuta in quanto sarà definita nel provvedimento di attuazione.

Con la presente, come già segnalato in precedenza, s'intende anche rammentare ai Signori clienti che le società di capitali che hanno distribuito o distribuiranno utili nel corso dell'anno 2017 sono tenute a rilasciare apposita certificazione attestante l'ammontare degli utili corrisposti.

La certificazione, cosiddetta CUPE (Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati) deve essere rilasciata al percettore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di corresponsione .

Si ricorda che non sono soggette all'obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (cod. tributo 1035). L'obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta (cod. tributo 1036).

Si coglie, inoltre, l'occasione per rammentarVi sinteticamente la disciplina tributaria applicabile ai percettori degli utili corrisposti da società di capitali ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.

Dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa:

La tassazione dei dividendi corrisposti da società di capitali a persone fisiche residenti che li percepiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, varia a seconda che il soggetto IRPEF possegga:

1. una partecipazione non qualificata;
2. una partecipazione qualificata.

A tal proposito, si ricorda che per partecipazioni "non qualificate" si intendono le partecipazioni, i titoli ed i diritti che rappresentano, per le società di capitali, una percentuale non superiore al 2% o al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Nel caso invece le partecipazioni, i titoli ed i diritti non consentano il diritto di voto o la consentano in misura inferiore alle soglie sopraindicate (se riferiti a società di capitali) o se si riferiscano a società di persone, le misure sopraindicate aumentano nelle misure seguenti: 5% o al 25% del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

In altre parole, le percentuali da adottare, per i casi comuni, sono le seguenti:

Tipologia	Quotate	Non quotate
Società di capitali – azioni o quote con diritto di voto	2%	20%
Società di capitali – azioni o quote senza diritto di voto	5%	25%
Società di persone		25%

1) Partecipazioni "non qualificate": la ritenuta alla fonte e modalità applicative:

I dividendi corrisposti a partire dal 01.07.2014 sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sull'intero ammontare del dividendo, nella misura del 26% (art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973 integrato da ultimo dal D.L. 66/2014). L'applicazione di tale ritenuta rende definitiva la tassazione del dividendo che non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi.

È necessario, a tal fine, segnalare che il comma 5 dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 prevede la non applicabilità della ritenuta solo qualora il percettore dichiari, all'atto della percezione, che gli utili percepiti sono relativi ad una partecipazione qualificata. In assenza di tale dichiarazione, la società erogante o l'intermediario applicherà la ritenuta nella misura del 26% sull'intero ammontare del dividendo.

La ritenuta in commento dovrà essere versata, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (16/4 per il I° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre), a mezzo Modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l'ultimo mese del trimestre.

Si ricorda che la suddetta ritenuta non si applica sui dividendi relativi alle partecipazioni inserite nel regime del cosiddetto "risparmio gestito".

2) Partecipazioni "qualificate":

I dividendi concorrono a formare il reddito imponibile complessivo dei beneficiari in misura diversa a seconda del periodo di formazione degli utili:

- limitatamente al 40% del loro ammontare (art. 47, comma 1, del TUIR), che sarà soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive, qualora nel corso dell'anno siano stati distribuiti dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007;
- limitatamente al 49,72% del loro ammontare, che sarà soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive (art. 47, comma 1, del Tuir), qualora nel corso dell'anno siano stati distribuiti dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007;
- limitatamente al 58,14% del loro ammontare, che sarà soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive (art. 47, comma 1, del Tuir), qualora nel corso dell'anno siano stati distribuiti dividendi formati con

utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016;

Dividendi percepiti da soggetti IRPEF diversi dalle persone fisiche (imprese individuali e società di persone):
Ai sensi dell'art. 59 del TUIR i dividendi percepiti sia da imprese individuali sia da società di persone concorrono, indipendentemente che la partecipazione sia qualificata o meno, alla formazione del reddito imponibile complessivo dei beneficiari:
- limitatamente al 40% del loro ammontare, qualora nel corso dell'anno siano stati distribuiti dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007;
- limitatamente al 49,72% del loro ammontare, qualora nel corso dell'anno siano stati distribuiti dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

Dividendi percepiti da soggetti IRES:
L'art. 89, comma 2, del TUIR stabilisce che gli utili percepiti da società di capitali concorrono a formare il reddito dell'esercizio nel quale vengono percepiti, nella misura del 5% del loro ammontare.
Si rammenta che l'adesione della società percettrice del dividendo al regime della "trasparenza fiscale" previsto dall'art. 115 del TUIR determina una deroga "temporanea" al regime di tassazione di cui sopra.
Infatti, in caso di adesione al regime di trasparenza, poiché il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato direttamente ai soci nell'esercizio di formazione, in caso di distribuzione di utili relativi ad esercizi "trasparenti", essi non concorreranno alla formazione del reddito del percettore in quanto, come sopra detto, già precedentemente tassati in capo a quest'ultimo al momento della formazione.

Si ricordano infine due presunzioni legali in materia di distribuzione di dividendi:
a) La prima è prevista dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 917/86 secondo la quale "*indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili liberamente disponibili, per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta".*
   Ciò significa che nell'ipotesi in cui vi sia la contemporanea presenza di riserve di utili e riserve di capitale, nel caso di distribuzione di somme, queste vengono prioritariamente imputate alle riserve di utili liberamente disponibili e successivamente a quelle di capitale, indipendentemente dalla delibera adottata dai soci.
b) La seconda è contemplata dall'art. 1 del D.M. 02/04/2008, secondo la quale "*a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio".*
   Ciò significa che nell'ipotesi in cui vi sia la contemporanea presenza di riserve di utili formati prima e dopo il 31/12/2007, nel caso di distribuzione di somme, queste vengono prioritariamente imputate alle riserve di utili formatesi anteriormente all'esercizio 2008.

Si ritiene che analoga disposizione sarà emanata in relazione agli utili prodotti a partire dall'esercizio 2017 compreso creando quindi una terza "categoria" di utili soggetta alle presunzioni di cui sopra, con analoghi criteri (presunzione di prioritaria distribuzione degli utili ante 2017 e ante 2007 se ancora esistenti rispetto alle altre categorie).

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners s.r.l.